



N. 174 - giugno 2017

AA.SS. 2816 e connessi- Disposizioni in materia di legittima difesa

I disegni di legge nn. 2816 e connessi introducono tutte modifiche alla disciplina penalistica della legittima difesa. Le modifiche proposte- anche se differenti nel merito- sono finalizzate- a consentire un **allargamento degli spazi di applicabilità della scriminante** così da consentire una più ampia protezione giuridica ai privati che si trovano ad essere aggrediti nei propri interessi personali e patrimoniali.

Quadro normativo

La disciplina della legittima difesa è contenuta nell'[articolo 52 del codice penale](#).

I requisiti della legittima difesa nell'articolo 52 - in presenza dei quali è esclusa la punibilità - risultano (primo comma):

- l'esistenza di un diritto da tutelare (proprio o altrui);
- la necessità della difesa;
- l'attualità del pericolo;
- l'ingiustizia dell'offesa;
- il rapporto di proporzione tra difesa e offesa.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 52 sono stati aggiunti dalla [legge n. 59 del 2006](#), che ha introdotto la cd. legittima difesa domiciliare (o legittima difesa allargata). È stabilito il diritto all'autotutela in un domicilio privato (secondo comma) oltre che in un negozio o un ufficio (terzo comma) e viene autorizzato il ricorso a "un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo" per la difesa legittima della "propria o altrui incolumità" o dei "beni propri o altrui"; in relazione alla difesa dei beni, ai fini della sussistenza della scriminante: a) il reo non deve avere desistito dall'azione illecita; b) deve sussistere il pericolo di aggressione.

In presenza delle indicate condizioni, è stata introdotta una presunzione legale del requisito di proporzionalità tra difesa e offesa.

Si ricorda poi che l'articolo 2, comma 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), ammette la liceità dell'uccisione di una persona da parte del soggetto aggredito soltanto ove tale comportamento risulti "assolutamente necessario" per respingere una violenza illegittima in atto contro una persona e non una mera aggressione al patrimonio.

Complementare alla legittima difesa risulta il tema dell'abuso della scriminante di cui all'articolo 52. Si parla di eccesso colposo di legittima difesa, a fronte di una reazione di difesa eccessiva: non c'è volontà di commettere un reato ma viene meno il requisito della proporzionalità tra difesa ed offesa, configurandosi un'errata valutazione colposa della reazione difensiva. L'[articolo 55 c.p.](#) prevede che quando, nel commettere alcuno dei fatti previsti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.

L'articolo 59 c.p. stabilisce poi che, se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.

Contenuto dei disegni di legge

1. L'atto Senato 2816

Il disegno di legge AS 2816, già approvato dalla Camera dei deputati, consta di due articoli che intervengono sulle disposizioni del codice penale relative alla legittima difesa domiciliare e sulle spese di giustizia a carico di chi è dichiarato non punibile per avere commesso il fatto per legittima difesa o stato di necessità.

I commi 1 e 2 dell'**articolo 1** intervengono rispettivamente sugli artt. 52 e 59 del codice penale.

La modifica all'articolo 52 considera **legittima difesa**, nei casi di violazione di domicilio:

- la reazione a seguito dell'introduzione nel domicilio con violenza alle persone o alle cose ovvero con minaccia o con inganno;
- la reazione a un'aggressione commessa in tempo di notte¹.

La presunzione di legittima difesa nelle ipotesi di violazione di domicilio nelle ore notturne, così come formulata, appare difficilmente compatibile con il canone della necessaria precisione di una norma, che pur non essendo strettamente incriminatrice, incide profondamente nella determinazione del confine tra condotte punibili e non punibili. La legislazione vigente (né il disegno di legge) infatti non chiarisce quando inizi e quando si concluda "il tempo di notte".

Tale modifica è integrata da un ulteriore intervento sull'articolo 59 del codice penale, relativo alle **circostanze del reato**, non conosciute o erroneamente supposte.

La disposizione introduce una deroga alla disciplina ordinaria in tema di erronea supposizione della presenza di cause di giustificazione prevista dall'articolo 59, comma 4 c.p.

In base all'articolo 59, comma 4, c.p. il dolo è escluso se l'agente ritiene per errore di trovarsi in una situazione che, se realmente esistente, avrebbe integrato tutti gli estremi della legittima difesa (c.d. causa di giustificazione putativa). Se l'errore è stato determinato da colpa rimane la possibilità di muovere all'agente un rimprovero a tale titolo, sempre che il fatto sia previsto dalla legge anche come delitto colposo.

Per effetto della modifica legislativa proposta, nella legittima difesa domiciliare (di cui all'articolo 52, secondo e terzo comma, c.p.), è **sempre esclusa la colpa** della persona legittimamente presente nel domicilio che usa un'arma legittimamente detenuta contro l'aggressore, se sussiste la simultanea presenza di due condizioni:

- se l'errore è conseguenza di un grave turbamento psichico causato dalla persona contro cui è diretta la reazione;
- se detta reazione avviene in situazioni che comportano un pericolo attuale per la vita, per l'integrità fisica o per la libertà personale o sessuale.

¹ Tale requisito sembra riprendere quanto previsto dall'articolo 122-6 del Codice penale francese, il quale stabilisce una presunzione relativa di legittima difesa nelle ipotesi di violazione di domicilio in ore notturne. (**Article 122-6** -Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte : 1° Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ; 2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence).

c.p. articolo 52. Difesa legittima. Testo vigente	c.p. articolo 52. Difesa legittima. Testo come modificato dall'AS 2816
Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.	<i>Identico</i>
	Fermo restando quanto previsto dal primo comma, si considera legittima difesa, nei casi di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, la reazione a un'aggressione commessa in tempo di notte ovvero la reazione a seguito dell'introduzione nei luoghi ivi indicati con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minaccia o con inganno;
Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.	Nei casi di cui al secondo comma , sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale	Le disposizioni di cui al secondo e al terzo comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale

c.p. articolo 59. Circostanze non conosciute o erroneamente supposte. Testo vigente	c.p. articolo 59. Circostanze non conosciute o erroneamente supposte. Testo come modificato dall'AS 2816
Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti.	<i>Identico</i>
Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.	<i>Identico</i>
Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui.	<i>Identico</i>
Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo	<i>Identico</i>
	Nei casi di cui all'articolo 52, secondo e terzo comma, la colpa dell'agente è sempre esclusa quando l'errore è conseguenza del grave turbamento psichico causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione posta in essere in situazioni comportanti un pericolo attuale per la vita, per l'integrità fisica o per la libertà personale o sessuale

L'articolo 2 della proposta di legge pone, poi, **a carico dello Stato onorari e spese spettanti al difensore** della persona dichiarata non punibile per avere commesso il fatto per legittima difesa o per stato di necessità.

2. Gli altri disegni di legge connessi

- **L'Atto Senato n. 1784***, di iniziativa dei sen. Stefani e altri, modifica l'articolo 52 c.p., stabilendo una presunzione di sussistenza della legittima difesa in tutti i casi in cui il soggetto compia un atto per respingere l'ingresso di sconosciuti in una abitazione privata, o in ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale, mediante effrazione ovvero contro la volontà del proprietario, se la violenza o minaccia è commessa con armi o da persona travisata o da più persone riunite.
- **L'Atto Senato n. 1816***, di iniziativa dei sen. Buemi e altri, apporta modifiche agli articoli 52 e 614 c.p. Per quanto concerne l'articolo 52 il provvedimento rafforza l'ambito presuntivo, applicandolo anche agli altri due requisiti della scriminante di legittima difesa, sottraendo, nel contempo, alla disciplina speciale tutto ciò che non attiene alla vita dell'agente o di altra persona. Con riguardo al reato di violazione di domicilio il disegno di legge ne modifica il quadro sanzionatorio innalzando la pena edittale nei casi di inganno o clandestinità della condotta.
- **L'Atto Senato n. 2108***, di iniziativa dei sen. Centinaio e altri, modifica l'articolo 52 c.p. introducendo una presunzione di legittima difesa in favore di colui che compie un atto per respingere l'ingresso mediante effrazione o contro la volontà del proprietario, con violenza o minaccia di uso di armi, da parte di persona travisata o di più persone riunite, in un'abitazione privata o in ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
- **L'Atto Senato n. 2155***, di iniziativa del sen. Mauro Giovanni, oltre ad intervenire sull'istituto della legittima difesa di cui all'articolo 52 c.p., introduce una serie di misure a sostegno delle vittime che, per effetto di aggressioni subite nelle proprie case, negozi, uffici, eccetera, abbiano riportato un'invaliderà permanente. A sostegno di tali vittime il provvedimento prevede la concessione- su domanda dell'interessato- di un contributo *una tantum* da calcolarsi in misura proporzionale al grado della stessa sulla base di un massimo, in caso di invalidità totale, di 50.000 euro.
- **L'Atto Senato n. 2168***, di iniziativa dei sen. Razzi e altri, introduce nel codice penale il nuovo articolo 52-*bis*, rubricato "Eccesso di temerarietà nell'esecuzione del reato". La disposizione prevede che chiunque si introduce fraudolentemente all'interno della proprietà privata di un cittadino, sia essa l'abitazione sia qualsivoglia pertinenza, o all'interno del luogo lavorativo, agisce con eccesso di temerarietà nell'esecuzione del reato e risponde di delitto tentato. Nei casi di legittima difesa domiciliare è altresì esclusa l'eventuale responsabilità a titolo di colpa dell'agente.²

² I disegni di legge contrassegnati con un "*" sono stati dapprima esaminati congiuntamente all'AS 2067 e successivamente disgiunti.

- **L'Atto Senato n. 2252**, di iniziativa dei sen. Bencini e Romani, modifica gli articoli 55 e 614 del codice penale. Attraverso il primo intervento si prevede che colui che difende l'incolumità o i beni propri o altrui all'interno del proprio domicilio non debba rispondere della propria condotta neppure a titolo di eccesso colposo in legittima difesa. Le modifiche all'articolo 614 c.p., oltre a prevedere un significativo aumento delle sanzioni per il reato di violazione di domicilio, sono volte ad escludere il diritto al risarcimento per i danni subiti dall'aggressore in occasione della sua introduzione nel domicilio o in altro luogo di privata dimora.
- **L'Atto Senato n. 2315**, di iniziativa dei sen. Bonfrisco e altri, introduce nel codice penale una nuova disposizione volta a disciplinare la difesa legittima nei luoghi di privata dimora. Il nuovo articolo 52-*bis* c.p. esclude la punibilità di chi, nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora o nelle relative pertinenze o in luoghi commerciali, al fine di difendere la propria o l'altrui incolumità ovvero i beni propri o altrui, usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo a difendere contro chiunque si introduce nei suddetti luoghi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo, ovvero clandestinamente, con la violenza o con l'inganno al fine di commettere altri reati. Tale scriminante non opera nel caso in cui il reo si sia allontanato volontariamente o dato alla fuga. Di mero coordinamento è la modifica apportata all'articolo 53 c.p. relativo all'uso legittimo delle armi.
- **L'Atto Senato n. 2340**, di iniziativa dei sen. Bellot e altri, invece interviene sugli articoli 52, 55 e 59 del codice penale. In particolare la modifica all'articolo 52 c.p. è volta a specificare che la scriminante della legittima difesa deve ritenersi sempre sussistente in presenza di alcune circostanze tassativamente previste: l'azione dell'agente è sempre scriminata quando l'introduzione o il trattenimento nel domicilio o luogo di privata di mora sono commessi con violenza o minaccia, con l'uso di un'arma, da persona travisata o da più persone riunite. Strettamente legate all'intervento sull'articolo 52 c.p. sono le modifiche apportate agli altri due articoli codicistici i quali disciplinano rispettivamente le ipotesi di eccesso colposo e di scriminante putativa, escludendo l'attribuzione a titolo di colpa del reato di omicidio o di lesioni nei casi di legittima difesa domiciliare. La modifica legislativa introduce una specifica causa di non punibilità dell'agente, nel caso in cui questi in uno stato di turbamento, paura o panico abbia travalicato i limiti della difesa legittima o abbia ritenuto per errore che vi fossero i presupposti richiesti dalla legge.
- **L'Atto Senato n. 2341**, di iniziativa dei sen. Amidei e altri, (similmente all'AS 1784) apporta modifiche al solo articolo 52 del codice penale, con la duplice finalità di tutelare la parte offesa e di assicurare l'aggressore alla giustizia. Più nel dettaglio il provvedimento introduce una "presunzione di legittima difesa" in tutti i casi in cui il soggetto compie un'azione per difendere l'altrui o la propria incolumità ovvero cose proprie o di terzi, nei casi in cui l'aggressione, la violenza o la minaccia avvengano in un'abitazione o in altro luogo privato da parte di una o più persone travisate con armi, con strumenti atti ad offendere o ponendo in essere fatti tali da far presumere che si stia per commettere un reato. In questi casi, nell'ipotesi in cui la vittima non sia riuscita a porre in essere atti difensivi e abbia subito l'aggressione, la violenza o la minaccia, può assumere ogni atto idoneo al fine di assicurare l'aggressore alla giustizia.
- **L'Atto Senato n. 2433**, di iniziativa popolare, reca misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima, attraverso modifiche – analoghe a quelle previste dal ddl parlamentare n. 2252- agli articoli 55 e 614 c.p.

- **L'Atto Senato n. 2493**, di iniziativa del sen. D'Ambrosio Lettieri, oltre ad intervenire sulla disciplina della legittima difesa (artt. 52 e 54 c.p.), modifica la disciplina penale relativa ai reati di violazione di domicilio (articolo 614 c.p.) e di furto in abitazione e furto con strappo (articolo 624-*bis* c.p.) commessi con violenza:
 - inasprendone il quadro sanzionatorio;
 - prevedendo un sistema più articolato di circostanze aggravanti;
 - limitando la possibilità per i condannati per tali reati di poter fruire dei benefici penitenziari attualmente previsti.

a cura di: C. Andreuccioli

L'ultima nota breve:

[A.S. 2484 "Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti"](#)
[\(n. 173 - giugno 2017\)](#)

nota breve

sintesi di argomenti di attualità
del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:
<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

progetto grafico the washing machine

www.senato.it